



REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

Roma, 28 marzo 2009

Si pubblica normalmente il 7, 14, 21 e 28 di ogni mese  
Registrazione: Tribunale di Roma n. 569/1986

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

*Modalità di abbonamento e punti vendita:*

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale. Per informazioni rivolgersi alla Regione Lazio - Ufficio Bollettino Ufficiale, Tel. 06-51685250 - 06-51685116.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it)

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85084200).

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito al pubblico.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

## S O M M A R I O

### PARTE I

#### LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 20 marzo 2009, n. 4.

**Istituzione del reddito minimo garantito. Sostegno al reddito in favore dei disoccupati, inoccupati o precariamente occupati** ..... Pag. 5

#### ATTI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO  
19 febbraio 2009, n. 76.

**Decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31: «Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano». Deroga ai valori di parametro arsenico, fluoruro e vanadio per il Comune di Genzano** ..... Pag. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO  
26 febbraio 2009, n. 118.

**Rettifica nominativo creditore decreto Presidente Regione Lazio n. 209 del 14 luglio 2004. Impegni di spesa n. 6946/2001 e n. 46667/2001** ..... Pag. 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO  
26 febbraio 2009, n. 119.

**Bilancio di previsione 2009. Variazioni di bilancio, capitolo di spesa: R21404** ..... Pag. 17

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO  
26 febbraio 2009, n. 120.

**Bilancio di previsione 2009. Variazioni di bilancio, capitolo di spesa: T92600, T94600/U** ..... Pag. 19

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO  
26 febbraio 2009, n. 121.

**Bilancio di previsione 2009. Variazioni di bilancio, capitolo di spesa: T92600** ..... Pag. 21

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO  
26 febbraio 2009, n. 122.

**Bilancio di previsione 2009. Variazioni di bilancio, capitolo di spesa: T92600** ..... Pag. 23

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO  
26 febbraio 2009, n. 123.

**Bilancio di previsione 2009. Variazioni di bilancio, capitolo di spesa: T92600** ..... Pag. 25

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO  
26 febbraio 2009, n. 124.

**Bilancio di previsione 2009. Variazione di bilancio, capitolo di spesa: 434159/E, E34108/U** ..... Pag. 27

## ATTI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO 19 febbraio 2009, n. 76.

**Decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31: «Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano». Deroga ai valori di parametro arsenico, fluoruro e vanadio per il Comune di Genzano.**

### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

Su proposta dell'Assessore all'Ambiente e Cooperazione tra i popoli

Visto lo Statuto della Regione Lazio;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

Vista la l.r.18 febbraio 2002, n.6 e successive modificazioni;

Visto il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n.1 del 6 settembre 2002;

Visto il Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n.31, attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 2 febbraio 2002, n.27;

Considerata la nota trasmessa da questa Regione, il 14 luglio 2008, al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, con la quale è stato richiesto di fissare i valori massimi ammissibili (V.M.A.) per i parametri arsenico, fluoruro e vanadio per il comune di Genzano che necessita di un periodo di deroga per poter attuare i provvedimenti necessari per ripristinare la qualità dell'acqua;

Considerati i V.M.A. fissati dal Consiglio Superiore di Sanità nelle sedute del 3 marzo 2008 e del 25 settembre 2008 (50 µg/l per l' Arsenico, 2,5 mg/l per il Fluoruro e 160 µg/l per il Vanadio, fermo restando che il vanadio pentavalente non deve superare il V.M.A. di 50µg/l);

- Vista** l'Ordinanza del Sindaco di Genzano n.63 del 3 maggio 2007, che stabilisce che le imprese alimentari presenti nel comune di Genzano che producono alimenti per l'esportazione non possono utilizzare l'acqua destinata al consumo umano se non opportunamente diluita entro i limiti di legge con altre acque potabili esenti o a basso contenuto degli elementi oggetto della richiesta dei V.M.A. e che tale miscela dovrà trovare riscontro nell'apposita certificazione redatta da un tecnico qualificato;
- Visto** il Decreto 14 novembre 2008 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2/01/2009, concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalla Regione Lazio per il comune di Genzano relativamente ai parametri: Arsenico (V.M.A. 50 µg/l), Fluoruro (V.M.A. 2,5 mg/l) e Vanadio (160 µg/l);
- Considerato** che i suddetti valori possono essere concessi fino al 31 dicembre 2008 e sono rinnovabili sulla base dell'effettivo avanzamento dei piani relativi alle azioni correttive, documentato dalla trasmissione da parte dei gestori alla Regione, di una dettagliata relazione;

#### DECRETA

1. di concedere la deroga, fino al 31/12/2008, ai valori di parametro arsenico, fluoruro e vanadio fissati nell'allegato I, parte B del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n.31, entro il Valore Massimo Ammissibile (V.M.A.) rispettivamente di 50µg/l, 2,5 mg/l e 160 µg/l ( il vanadio pentavalente non deve superare il V.M.A. di 50µg/l) al comune di Genzano.
2. che i sindaci, l'azienda unità sanitaria locale, l'autorità d'ambito ed il gestore, ciascuno per quanto di competenza, devono provvedere affinché i consumatori interessati siano debitamente informati relativamente alle elevate concentrazioni dei suddetti elementi, e consigliati sugli eventuali provvedimenti e sui comportamenti da adottare anche nei riguardi di gruppi specifici di popolazione per i quali potrebbe sussistere un rischio particolare anche in merito all'uso razionale di eventuali prodotti integratori. La suddetta informazione dovrà essere ancora più dettagliata per la popolazione nel cui territorio viene distribuita acqua con due o più valori di parametro in deroga;
3. che deve essere evitata l'attivazione di campagne di fluoroprofilassi ed avvisata la popolazione generale sulla opportunità di limitare il consumo di alimenti ad elevato

apporto di fluoro; deve essere predisposto un opuscolo informativo da distribuire nelle scuole e presso i servizi materno-infantili; deve essere informata la popolazione, in via precauzionale, che il consumo dell'acqua da bere in distribuzione, con elevate concentrazioni di fluoro, non è consigliato ai soggetti di età inferiore ai 14 anni;

4. che dovrà essere data informazione a questa Regione delle iniziative adottate;
5. che l'eventuale rinnovo della deroga è subordinato alla trasmissione, da parte del gestore ACEA ATO 2, alla Regione Lazio, di una circostanziata relazione sulla situazione dei risultati degli interventi effettuati nell'ultimo anno ed un programma dettagliato di quanto è previsto per il prossimo anno corredato dei costi, della copertura finanziaria e di tutte le informazioni richieste all'art.13 del D.Lgs. 2 febbraio 2001, n.31 e s.m.i..La relazione dovrà contenere anche la documentazione relativa alle modalità adottate per informare la popolazione;
6. che sono escluse dai provvedimenti di deroga e sono comunque obbligate al rispetto dei limiti previsti dalla normativa, le industrie alimentari ad eccezione di quelle di tipo artigianale con distribuzione del prodotto in ambito locale, fatte salve le condizioni stabilite nell'ordinanza sindacale n. 63 di cui alla premessa. Si rimanda alle autorità competenti la valutazione di ulteriori esclusioni e/o limitazioni temporali;
7. che al fine di assicurare il rispetto dei tempi programmati per il ripristino della situazione di normalità, è prevista l'istituzione, a cura dell'Assessorato competente, di un tavolo tecnico con la partecipazione di tutti i soggetti interessati: ATO, ASL, Comune, Gestore e Regione;

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale dinnanzi al Tribunale Amministrativo regionale del Lazio nel termine di 60 giorni (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Roma, 19 febbraio 2009

*Il Vice Presidente*  
MONTINO